

Aveva ostacolato la diffusione di un periodico sindacale

## PER IL DANNO ERARIALE È RESPONSABILE IL DIRIGENTE

LA RESPONSABILITÀ SCATTA DOPO LA CONDANNA DELL'AMMINISTRAZIONE

*Corte dei Conti n. 5/2002/R*

Il preside non può impedire ai rappresentanti sindacali di scuola di diffondere tra i lavoratori le pubblicazioni delle organizzazioni di appartenenza. Se lo fa è colpevole di condotta antisindacale.

Pertanto, qualora l'amministrazione scolastica venga condannata a pagare i danni, il dirigente scolastico è tenuto a risarcire i danni causati allo Stato dal suo comportamento.

Così ha deciso la Corte dei conti della Toscana, che ha anche condannato il preside in questione a versare allo Stato circa 1700 euro. La diatriba era nata dopo che una dirigente scolastica aveva cercato di impedire la diffusione di un periodico sindacale, giungendo a strappare di mano le copie del giornale alla rappresentante sindacale mentre lo distribuiva ai colleghi. La condotta non legittima della preside, peraltro si era spinta anche oltre, giungendo addirittura a irrogare alla sindacalista la sanzione dell'avvertimento scritto. Dopo di che, la Gilda degli insegnanti, organizzazione di appartenenza della sindacalista, aveva presentato un ricorso al giudice del lavoro ottenendone l'accoglimento. Decisione, peraltro che veniva confermata anche in secondo grado e che passava in giudicato. Di qui la citazione in giudizio della preside, davanti alla Corte dei conti, che le imponeva di rifondere il danno causato all'amministrazione pagando di tasca propria.